

# CATTOLICA& ATTIVITÀ PROFESSIONALE PROFESSIONE LIBERALE

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI  
DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE



## SET INFORMATIVO

Il presente Set Informativo di Cattolica&Attività Professionale PROFESSIONE LIBERALE - AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO edizione 11.02.2023 si compone di:

- DIP;
- DIP Aggiuntivo;
- Condizioni di assicurazione.

Un contratto semplice e chiaro: il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento: 11.02.2023

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**

# Assicurazione per le copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela legale.

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Cattolica Assicurazioni Prodotto: "Cattolica&Attività Professionale - Professione AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO"

**CATTOLICA**  
ASSICURAZIONI  
DAL 1896

**Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.** - Lungadige Cangrande 16 - 37126 Verona - Italia - Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 045 8 391 111 - Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - P. IVA del Gruppo IVA Assicurazioni Generali n. 01333550323 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA: Assicurazioni Generali S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.  
**www.cattolica.it**

*Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.*

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Professionale per danni involontariamente causati a terzi nello svolgimento dell'attività professionale e per la Tutela legale.



## Che cosa è assicurato?

### SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI

- ✓ La Garanzia tiene indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio dell'attività professionale Amministratore di stabili condominiali, svolta nei termini e limiti stabiliti dalla vigente normativa e dai regolamenti che disciplinano la professione stessa, comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti.

**L'assicurazione è prestata sino a concorrenza del massimale indicato in Polizza, che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro/annuo assicurativo**

### SEZIONE TUTELA LEGALE:

- ✓ La Garanzia tutela l'Assicurato per:
  - difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione (anche fiscale ed amministrativa);
  - difendersi in procedimento penale per delitto doloso, purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto;
  - presentare opposizione contro una sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, eccetto la normativa fiscale e tributaria;
  - presentare opposizione al proprio ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge;
  - ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
  - difendersi da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato).
- ✓ Inoltre, il professionista può beneficiare di un supporto immediato con la consulenza legale telefonica e l'anticipo di denaro per il pagamento di cauzioni, nonché di attività di Litigation PR necessarie a tutelare la propria reputazione sui media.

**L'assicurazione è prestata sino a concorrenza del massimale indicato in Polizza, che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro/annuo assicurativo.**



## Che cosa non è assicurato?

### SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI

**Sono esclusi i danni:**

- ✗ danni che derivano dall'esercizio di attività professionale diversa da quella dichiarata in polizza, per la quale risulti abilitato, o funzioni di carattere pubblico e privato;
- ✗ danni provocati da professionisti che, al tempo dell'espletamento dell'attività professionale indicata in polizza, non risultino iscritti al relativo Albo professionale;
- ✗ fatti o atti, che generano sinistri, di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell'assicurazione;
- ✗ danni che derivano da azioni dolose commesse dall'Assicurato;
- Sono inoltre escluse le perdite patrimoniali relative a:
  - ✗ danni che derivano da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
  - ✗ qualsiasi tipo di danno materiale;
  - ✗ sanzioni, multe, ammende e penali a carattere punitivo o esemplare irrogate direttamente all'Assicurato e sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato è coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
  - ✗ mancata attivazione dell'Assicurato per la riscossione o il recupero dei crediti vantati dal condominio;
  - ✗ attività di revisore di condominio ai sensi dell'Art. 1130 bis c.c.;
  - ✗ attività di responsabile della protezione dei dati;
  - ✗ attività di Consigliere d'amministrazione, Sindaco, membro dell'Organismo di vigilanza, Revisore legale dei conti, membro del Comitato di controllo sulla gestione, del Consiglio di sorveglianza e Revisore in Enti locali;
  - ✗ perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o che detiene a qualsiasi titolo o destinazione;
  - ✗ responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e che non derivano direttamente dalla legge;
  - ✗ errori, omissioni o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di polizze di assicurazione e nel pagamento di premi di assicurazione;
  - ✗ danni di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, asbesto;
  - ✗ sinistri che derivano da qualsiasi atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti simili o qualsiasi atto di terrorismo;
  - ✗ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
  - ✗ emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
  - ✗ Perdite patrimoniali che derivano da attività relative a procedure e adempimenti in materia di finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi e accesso a mezzi finanziari.

### Esclusione Cyber

La presente polizza non copre:

- qualsiasi perdita,
- pretesa,
- multe, ammende e penali,
- costo o spesa di qualsiasi natura
- responsabilità,
- danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati,
- danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura,

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- **"Atto Cyber" e "Incidente Cyber"** ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
  - Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi **"Dato Informatico"**, compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;
- indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

**Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.**

#### SEZIONE TUTELA LEGALE

Sono esclusi:

- ✗ eventi che derivano da fatto doloso dell'Assicurato; se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto o proscioltto;
- ✗ controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- ✗ controversie e procedimenti che riguardano attività svolte in ambito medico o sanitario;
- ✗ fatti che derivano da Eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
- ✗ danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a Eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.

Le garanzie sono inoltre escluse:

- ✗ per la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali in tali materie e per quanto indicato nelle singole garanzie facoltative, se sottoscritte dal Contraente;
- ✗ per controversie di Diritto civile, salvo per quanto previsto dalle garanzie indicate in Polizza;
- ✗ per controversie con il proprio datore di lavoro, salvo per l'estensione di garanzia Vertenze di lavoro (Art. 1.11) se sottoscritta dal Contraente;
- ✗ per controversie in qualità di asseveratore, salvo se sottoscritta la relativa clausola da parte del Contraente;
- ✗ per controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali, salvo per l'estensione di garanzia Pacchetto fisco e previdenza (articolo 1.9), se sottoscritta dal Contraente;
- ✗ per controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale;
- ✗ per procedimenti amministrativi diversi dall'opposizione a Sanzioni amministrative;
- ✗ per l'opposizione a Sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria;
- ✗ per controversie di diritto civile che non riguardano danni extracontrattuali subiti dall'assicurato, danni causati a terzi o la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile;
- ✗ per richieste di risarcimento di danni causati, se l'assicurato non ha una assicurazione di responsabilità civile o se questa polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
- ✗ per richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'assicurazione di responsabilità civile non opera per la presenza di una franchigia o di uno scoperto;
- ✗ per richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'assicurazione di responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura, oppure se la controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'assicurato senza condanna della controparte al pagamento delle spese legali.

**Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.**



#### Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti che vengono riepilogati nel DIP Aggiuntivo e in Polizza.

- Per Franchigia si intende la parte del danno espressa quale importo in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
- Per Scoperto si intende la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Specifici limiti di Indennizzo sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.



### Dove vale la copertura?

Per la Responsabilità civile l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti posti in essere in Unione europea, Svizzera, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Per la Tutela legale l'assicurazione vale per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di Danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
- d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle Sanzioni amministrative e per Controversie che sono incluse nella Garanzia opzionale Fisco e previdenza e per le controversie incluse nelle Garanzie opzionali Vertenze coi Clienti e Recupero Crediti Italia e Vertenze Clienti Recupero Crediti solo Stragiudiziale Italia.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per Sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.



### Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

Devi inoltre comunicare a Cattolica Assicurazioni l'eventuale esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.



### Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.

La rateizzazione può essere mensile (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza alcuna maggiorazione), trimestrale (con una maggiorazione del premio del 3,5% su base annua) o semestrale (con una maggiorazione del Premio del 2,5% su base annua). In tal caso, le rate vanno pagate alle scadenze mensili/trimestrali/semestrali pattuite.

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Cattolica Assicurazioni al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio.

Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato tramite bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Cattolica Assicurazioni o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Cattolica Assicurazioni o all'intermediario, espressamente in tale qualità; POS o, ove disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o tramite l'area riservata al Contraente – c.d. Home Insurance), oppure con denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro).



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha durata annuale o poliennale (per la durata poliennale si applica una riduzione di premio), come indicato in Polizza e ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente.



### Come posso disdire la polizza?

Il Contraente o Cattolica Assicurazioni possono impedire la proroga dell'assicurazione, se prevista, inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza.

Se la durata della Polizza è superiore a cinque anni ed è stata applicata la relativa riduzione di premio, Il Contraente può recedere dopo il termine di cinque anni con preavviso di almeno 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.

Il Contraente e Cattolica Assicurazioni hanno, inoltre, facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di Sinistro, entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, inviando relativa comunicazione entro tale termine.

Tutte le comunicazioni devono essere fatte per iscritto, compresa la posta elettronica certificata (PEC).

# Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Cattolica Assicurazioni

Prodotto: "Cattolica&Attività Professionale - Professione Libera - Amministratore di condominio"

Edizione: 11.02.2023

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.; Lungadige Cangrande; n. 16; cap 37126; Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it); email: [cattolica@cattolicaassicurazioni.it](mailto:cattolica@cattolicaassicurazioni.it); PEC: [cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it)  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:  
del Patrimonio Netto è pari a 2.189,378 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685,044 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.497,343 milioni di euro);

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.278,148 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 536,901 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.597,164 milioni di euro (b)
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 2.065,471 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,03 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR)n (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: [www.cattolica.it/ir](http://www.cattolica.it/ir)

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si indicano le seguenti ulteriori garanzie sempre operanti.

L'Impresa risponde nei limiti dei massimali concordati con il Contraente e dei limiti di indennizzo/risarcimento indicati in polizza e/o nelle Condizioni di Assicurazione.

### SEZIONE Responsabilità civile professionale

L'assicurazione comprende le seguenti garanzie sempre operanti:

- Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori
- Consulenza giudiziale, perizie e visure catastali
- Errato trattamento dei dati personali
- Firma Elettronica Avanzata (FEA)
- Danni da ritardato avvio, interruzione e/o sospensione di attività

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### Opzioni con riduzione del premio

Non sono previste le riduzioni del Premio.

#### Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

In aggiunta alle Garanzie già descritte nel DIP Danni, con il pagamento di un Premio aggiuntivo, sono disponibili le OPZIONI di seguito indicate per Sezione.

### SEZIONE Responsabilità civile professionale

Deeming Clause

E' la copertura per circostanze note che potrebbero produrre un sinistro successivamente alla validità dell'assicurazione.



|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ultrattività decennale per cessazione del contratto (L.124/2017)     | Per danni accaduti, non noti, nel periodo di validità della polizza e denunciati successivamente anche qualora sia cambiata la Compagnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Attività di mediatore                                                | Per gli errori personalmente commessi nello svolgimento dell'attività di componente di Organismo di Mediazione relativamente a vertenze su materie rientranti nelle proprie competenze professionali. La garanzia opera in seguito all'azione di rivalsa azionata dall'Organismo di Mediazione a seguito del risarcimento al terzo danneggiato, per perdite patrimoniali da questi subite a causa della condotta colposa dell'Assicurato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Committenza di lavori di manutenzione                                | Per la committenza di lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili condominiali amministrati dall'Assicurato, compresa la responsabilità civile dello stesso per fatto degli appaltatori cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, fermo il diritto di rivalsa nei loro confronti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Revisore di condominio                                               | Estensione alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza dello svolgimento dell'attività secondaria di Revisore di condominio svolta nei termini previsti dagli artt. 1130 bis e 1131 c.c. e successive modifiche legislative e/o regolamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elaborazione elettronica dati                                        | Per i danni cagionati a terzi derivanti dall'attività di elaborazione, trascrizione e inserimento di dati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stime e perizie                                                      | Per i danni conseguenti alla redazione di stime e perizie dei conferimenti di beni in natura e crediti ai sensi dell'art. 2465 c.c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Arbitrato irrituale e rituale                                        | Per i danni derivanti dallo svolgimento di funzioni di arbitro, sia irrituale che rituale, svolte ai sensi degli artt. 806 e successivi c.p.c., esercitate da soggetti in possesso di sufficienti requisiti di terzietà e parzialità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| D.P.O. (Data Protection Officer) - Responsabile trattamento dei dati | Estensione alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'attività secondaria di Responsabile della Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), svolta per conto di terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>SEZIONE - Tutela legale</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Retroattività Penale                                                 | Estensione della copertura per i procedimenti penali (come coperti dalla garanzia base) anche per eventi accaduti prima della dell'acquisto della polizza, ma di cui si è avuta conoscenza solo nel periodo di validità della polizza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prolungamento postuma                                                | Estensione della validità della copertura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Continuità penale                                                    | La copertura assicurativa si estende agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di Tutela Legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto da tale contratto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Garanzia Contrattuale                                                | Per affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:<br>a) forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati, b) vertenze individuali di lavoro con soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, c) diritto di proprietà e altri diritti reali che si riferiscono agli immobili assicurati.<br>Copre anche le richieste di risarcimento di danni avanzate dai clienti, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'Assicurato, ma se esiste una copertura di RC Professionale attiva (se copre l'evento la Tutela legale agisce in secondo rischio).<br>Sono comprese le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase. |
| Vertenze clienti e recupero crediti Italia                           | Difesa per:<br>a) richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'assicurato nell'esercizio della sua attività professionale, ma con la RC Professionale attiva.<br>b) affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal contraente esclusivamente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web). Sono incluse le controversie per il recupero di crediti.<br>Sono comprese le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase.                                                                                                                                           |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vertenze clienti e recupero crediti UE                         | <p>Difesa per:</p> <p>a) richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'assicurato nell'esercizio della sua attività professionale, ma con la RC Professionale attiva.</p> <p>b) affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal contraente esclusivamente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web). Sono incluse le controversie per il recupero di crediti.</p> <p>Sono comprese le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase.</p> <p>La garanzia opera per le controversie con clienti in Unione Europea.</p> |
| Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia | Per la risoluzione amichevole, in ambito stragiudiziale, di 3 controversie di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal contraente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web), compreso il recupero del credito, le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Garanzia Cyber                                                 | <p>Difesa legale dell'Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri Dati personali o finanziari;</li> <li>• Violazione dei dati personali.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vertenze di lavoro                                             | Tutela i diritti dell'Assicurato in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, quando deve sostenere vertenze che derivano dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intende esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fisco e previdenza                                             | <p>Per affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>Per affrontare controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Ci sono limiti di copertura?

### SEZIONE Responsabilità civile professionale

Le seguenti Garanzie prevedono specifici limiti che vengono indicati in Polizza.

L'assicurazione è prestata, per ogni sinistro, previa detrazione dell'importo minimo in euro indicato in Polizza anche in deroga ad importi di scoperto inferiori previsti dalle singole garanzie di Polizza. Se alcune garanzie prevedono franchigie o scoperti di importo superiore, si intendono operanti questi ultimi.

| Garanzia                                                    | Franchigia/Scoperto         | Limite di indennizzo                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Responsabilità Civile Professionale                         | Importo indicato in Polizza | Massimale indicato in Polizza                      |
| Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori     | -                           | 2.000,00 per sinistro<br>10.000,00 per anno        |
| Consulenza giudiziale, perizie e visure catastali           | -                           | 1/3 del massimale RCP con il massimo di 500.000,00 |
| Errato trattamento dei dati personali                       | 10% minimo 1.500,00         | 250.000,00                                         |
| Firma Elettronica Avanzata (FEA)                            | 10% minimo 2.500,00         | 500.000,00                                         |
| Danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni di attività | 10% minimo 1.500,00         | 30% del massimale RCP                              |
| Attività di mediatore                                       | 10% minimo 1.500,00         | 500.000,00                                         |
| Committenza lavori di manutenzione                          | 10% minimo 1.500,00         | -                                                  |
| Revisore di condominio                                      | 10% minimo 1.500,00         | 250.000,00                                         |



|                               |                     |                                                   |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Stime e perizie               | -                   | 50.000,00                                         |
| Arbitrato irrituale e rituale | 10% minimo 5.000,00 | 1/3 del massimale RC con il massimo di 500.000,00 |
| DPO -Data Protection officer  | 10% minimo 2.500,00 | 150.000,00                                        |

## SEZIONE Tutela legale

Le seguenti Garanzie prevedono specifici limiti che vengono indicati in Polizza.

| Garanzia      | Franchigia/Scoperto | Limite di indennizzo          |
|---------------|---------------------|-------------------------------|
| Tutela legale | -                   | Massimale indicato in Polizza |



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cosa fare in caso di sinistro?     | <p><u>Denuncia di Sinistro</u><br/> <u>Responsabilità Civile</u>: in caso di Sinistro è necessario presentare la denuncia entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto o in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.<br/> L'Assicurato deve far pervenire tempestivamente a Cattolica Assicurazioni, notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; fornire a Cattolica Assicurazioni tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.<br/> La denuncia deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• numero della Polizza e nome dell'agenzia alla quale il contratto è assegnato,</li> <li>• descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso,</li> <li>• generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.</li> </ul> <p><u>Tutela Legale</u>: La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente mediante una delle seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Denuncia telefonica: al numero verde 800 572 572 e il numero +39 045 83 92 721 per le richieste dall'estero (attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00);</li> <li>2. Denuncia scritta: la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it</li> <li>3. Consulenza legale telefonica: al numero verde 800 562 562 e il numero +39 045 83 92 721 per le richieste dall'estero (attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00)</li> </ol> <p>In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.</p> |
|                                    | <p><u>Assistenza diretta/in convenzione</u>: non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                    | <p><u>Gestione da parte di altre imprese</u>: per la Garanzie della sezione Tutela legale si precisa che la gestione dei Sinistri è affidata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui recapiti e riferimenti telefonici sono indicati nella predetta sezione delle Condizioni di assicurazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | <p><u>Prescrizione</u>: i diritti derivanti dal contratto, diversi dal diritto al pagamento del Premio o delle rate di Premio (che si prescrive in un anno dalle singole scadenze), si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dichiarazioni inesatte o reticenze | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obblighi dell'Impresa              | <p><u>Responsabilità civile</u>: Cattolica Assicurazioni, in conformità alle Condizioni di assicurazione e fino a concorrenza del massimale indicato in Polizza, ha l'obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato e di procedere al pagamento o alla comunicazione dei motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato. Cattolica Assicurazioni si obbliga al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o del terzo danneggiato.</p> <p><u>Tutela legale</u>: DAS, ricevuta la documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, si obbliga entro 30 giorni a pagare l'indennizzo o a comunicare i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



## Quando e come devo pagare?

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premio   | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rimborso | <p>In caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Cattolica Assicurazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio al netto delle imposte.</p> <p>In caso di esercizio del recesso per sinistro, Cattolica Assicurazioni entro 15 giorni dalla data di effetto del recesso, rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.</p> |



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

|                    |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Durata</b>      | SEZIONE TUTELA LEGALE<br>Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale, l'evento è considerato in garanzia se avviene trascorsi novanta giorni dalla stipula del contratto. |
| <b>Sospensione</b> | Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.                                                                                                                 |



## Come posso disdire la polizza?

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ripensamento dopo la stipulazione</b> | Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto con richiesta scritta da inviare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Cattolica Assicurazioni tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. |
| <b>Risoluzione</b>                       | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto al cliente - persona fisica o impresa - che ha espresso il bisogno di Protezione del patrimonio ed è destinato, come target elettivo, ai professionisti o imprenditori che esercitano la professione di Amministratore di condominio.



## Quali costi devo sostenere?

L'intermediario per la gestione di questa assicurazione percepisce in media il 20,20% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>All'Impresa assicuratrice</b> | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:<br>Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.<br>Servizio Reclami<br>Lungadige Cangrande n°16 – 37126 Verona (Italia)<br>E-mail: <a href="mailto:reclami@cattolicaassicurazioni.it">reclami@cattolicaassicurazioni.it</a><br><br>Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente, numero di polizza e nominativo del Contraente, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.<br>L'Impresa invierà risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>All'IVASS</b>                 | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> .<br>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> , alla sezione "Per i consumatori – Reclami".<br>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:<br>a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;<br>b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;<br>c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;<br>d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;<br>e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.<br>Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> . |

## PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mediazione</b>                                                  | La legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.<br>Le istanze di mediazione devono essere inoltrate per iscritto a Cattolica Assicurazioni.<br>Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> tenuto dal Ministero della Giustizia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Negoziiazione assistita</b>                                     | In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Cattolica Assicurazioni, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b> | <u>Sezione Responsabilità Civile Professionale</u><br>Non è previsto l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie fra le Parti.<br><u>Sezione Tutela legale</u><br>In caso di conflitto di interessi o disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, su richiesta di una delle Parti, la decisione è demandata a un arbitro. L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:<br>- Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;<br>- Mail all'indirizzo di Posta elettronica certificata <a href="mailto:servizio.clienti@pec.das.it">servizio.clienti@pec.das.it</a> .<br>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm</a> ). |

**AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## Struttura

Le Condizioni di assicurazione sono composte da:

- Definizioni;
- Norme che disciplinano la Sezione Responsabilità Civile Professionale;
- Norme che disciplinano la Sezione Tutela Legale;
- Norme che disciplinano il contratto di assicurazione in generale.
- Norme che operano in caso di sinistro

## DEFINIZIONI COMUNI

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

|                      |                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assicurato</b>    | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.                                      |
| <b>Assicurazione</b> | Il contratto di Assicurazione.                                                                   |
| <b>Contraente</b>    | Il soggetto che stipula l'Assicurazione                                                          |
| <b>Franchigia</b>    | La parte del danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.              |
| <b>Polizza</b>       | Il documento che prova l'Assicurazione.                                                          |
| <b>Premio</b>        | Somma dovuta dal Contraente a Cattolica Assicurazioni a fronte della stipula dell'Assicurazione. |
| <b>Scoperto</b>      | La parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato                   |

## DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attività accessorie/secondarie</b>                | Attività svolte dal professionista Assicurato in misura secondaria e in aggiunta a quella principale dichiarata in polizza che deve restare prevalente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Atto cyber</b>                                    | Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.                                                                                                    |
| <b>Circostanza</b>                                   | Qualsiasi rilievo o contestazione, oppure qualsiasi atto o fatto, scritto o espresso, direttamente verso l'Assicurato, che riguarda la sua condotta, da cui può trarre origine una richiesta di risarcimento in relazione ad un evento assicurato non noto all'Assicurato alla data di stipulazione della Polizza.                                                                                                                                                         |
| <b>Danno materiale</b>                               | Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, morte o lesioni personali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dati informatici</b>                              | Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema informatico.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Incidente cyber</b>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema informatico;</li><li>• qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relative serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di qualsiasi Sistema informatico.</li></ul> |
| <b>Limite di risarcimento - Limite di indennizzo</b> | La somma che la Società è tenuta a corrispondere per ogni Sinistro relativo ad una specifica garanzia, nell'ambito del Massimale indicato in Polizza qualunque sia il numero dei Sinistri denunciati o degli Assicurati coinvolti nello stesso periodo.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Malware o simili</b>                              | Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attack", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema informatico.                                                                                                                      |

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Massimale</b>                                 | L'importo indicato in Polizza che rappresenta la somma massima che Cattolica Assicurazioni è tenuta a pagare verso i terzi danneggiati in base alla presente Polizza in relazione a Sinistri verificatisi durante il periodo di Assicurazione indipendentemente dal numero di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinistri o danneggiati;</li> <li>• Assicurati.</li> </ul> Qualsiasi sottolimito di Massimale eventualmente indicato in Polizza costituisce parte del Massimale e non è in aggiunta ad esso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mediazione</b>                                | L'istituto giuridico introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ordine professionale</b>                      | Ente nel cui registro sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge. Le leggi statali impongono l'obbligo di iscrizione ad uno specifico albo, per poter svolgere determinate professioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Perdita patrimoniale o Danno patrimoniale</b> | Qualsiasi pregiudizio economico, non conseguente a morte, lesioni a persone o a danneggiamenti a cose, per il quale l'Assicurato è ritenuto responsabile a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione stipulata con avallo di Cattolica Assicurazioni, in seguito ad un Sinistro risarcibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Postuma</b>                                   | Il periodo di tempo successivo alla scadenza dell'Assicurazione entro il quale l'Assicurato può notificare a Cattolica Assicurazioni le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta dopo la scadenza del periodo di assicurazione e riferite ad un evento assicurato commesso, o che si presuma sia stato commesso, durante il periodo di Assicurazione indicato in Polizza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Retroattività</b>                             | Il periodo antecedente alla data di decorrenza dell'Assicurazione durante il quale sono stati commessi da parte dell'Assicurato fatti illeciti o colposi nei confronti di Terzi danneggiati che hanno generato un Sinistro avanzato per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e denunciato a Cattolica Assicurazioni durante il periodo di Assicurazione (o eventualmente durante il periodo di Ultrattività, se previsto).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sinistro</b>                                  | Si intende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il ricevimento da parte dell'Assicurato o del Contraente di una richiesta di risarcimento;</li> <li>• il ricevimento da parte dell'Assicurato o del Contraente dell'avviso formale di un procedimento civile, penale, amministrativo, arbitrale o di conciliazione, avviato nei loro confronti al fine di ottenere il risarcimento di Danni patrimoniali;</li> <li>• il ricevimento da parte dell'Assicurato o del Contraente della notizia formale dell'avvio nei loro confronti di qualunque procedimento o indagine regolamentare intrapresa da una competente Autorità Pubblica;</li> <li>• qualsiasi Circostanza di cui l'Assicurato o il Contraente vengono a conoscenza e che ragionevolmente può dar seguito a richieste di risarcimento nei loro confronti indennizzabili ai sensi della presente Polizza, anche pervenute dopo la scadenza dell'Assicurazione.</li> </ul> |
| <b>Sistema informatico</b>                       | Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informativa dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Supporto per l'elaborazione dei dati</b>      | Indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i Dati informatici ma non i Dati informatici stessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ultrattività</b>                              | Il periodo successivo alla data di scadenza del contratto assicurativo che, in accordo con Cattolica Assicurazioni, è acquistabile dal Contraente e di durata variabile a sua scelta, durante il quale viene prorogata la validità temporale della Polizza per la denuncia di sinistri relativi a fatti colposi verificatisi prima della scadenza della Polizza stessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

|                        |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbitrario</b>      | È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria che le Parti possono adire per definire una Controversia o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio. |
| <b>Assicuratore</b>    | La compagnia di assicurazioni                                                                                                                                                           |
| <b>Contravvenzione</b> | È una tipologia di reato punita con l'arresto e/o l'ammenda.                                                                                                                            |
| <b>Controversia</b>    | Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile.                                                                                       |

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Danno extracontrattuale</b>                   | È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'Evento dannoso.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>D.A.S.</b>                                    | Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona – Numero verde 800 572 572 – fax 045/8351023                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Delitto</b>                                   | È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Diritto civile</b>                            | È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Doloso</b>                                    | Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Evento</b>                                    | Fatto dannoso che dà origine al Sinistro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fatto illecito</b>                            | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Libro Unico del Lavoro</b>                    | È il supporto che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.                                                                                                                                               |
| <b>Litigation PR</b>                             | Si intendono l'insieme delle attività di relazioni pubbliche finalizzate alla gestione del processo di comunicazione all'avvio o nel corso di un procedimento penale, con l'obiettivo di garantire la tutela della reputazione dell'Assicurato.                                                                                                                                                                       |
| <b>Massimale</b>                                 | La somma entro la quale D.A.S risponde per ogni Sinistro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Parti</b>                                     | Il contraente e D.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Patteggiamento</b>                            | È un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, che consiste in un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero circa l'entità della pena da irrogare (tecnicamente "applicazione della pena su richiesta delle Parti"). Con il patteggiamento il soggetto imputato può ottenere uno "sconto" della pena fino al limite di un terzo.                             |
| <b>Periodo di validità del contratto</b>         | Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in Polizza e la data di scadenza della Polizza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescrizione del reato</b>                    | Estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, per il solo fatto che sia passato il tempo massimo previsto dalla legge entro cui doveva essere emessa la sentenza definitiva, senza che questo sia avvenuto, è previsto che il reato si estingua. In questo caso non vi è alcuna conseguenza penale per l'imputato. È disciplinata nel codice di penale agli artt. 157-161. |
| <b>Risoluzione amichevole delle controversie</b> | È l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le Parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.                                                                                                                                                                 |
| <b>Sanzione amministrativa</b>                   | Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una Sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.                                                                        |
| <b>Sinistro</b>                                  | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Spese peritali</b>                            | Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (C.T.P. - consulente di parte).                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Spese di soccombenza</b>                      | Spese che il giudice con sentenza pone a carico di colui che perde la causa ed a favore della parte vittoriosa. Per quanto attiene alla presente Polizza, si intendono le spese che il giudice pone a carico dell'Assicurato ma che sarebbero onere della controparte.                                                                                                                                                |
| <b>Transazione</b>                               | Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una Controversia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE



### Che cosa è assicurato?

#### Art 1.1 Oggetto dell'assicurazione

##### Che cosa è assicurato

**Cattolica Assicurazioni** si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi è tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le **Perdite patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio dell'attività professionale **Amministratore di stabili condominiali, svolta nei termini e limiti stabiliti dalla vigente normativa e dai regolamenti che disciplinano la professione stessa**, comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti.

Se sussiste altra copertura assicurativa per il medesimo rischio, la presente Polizza opera a secondo rischio per l'importo di danno eccedente il Massimale della Polizza a primo rischio, **che è considerato come Franchigia fissa in ogni caso di inoperatività della suddetta Polizza a primo rischio**.

L'assicurazione opera anche per la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato per le richieste di risarcimento derivanti da fatto doloso o colposo delle persone addette allo studio dell'Assicurato, compresi i praticanti.

##### Come opera la copertura

##### MASSIMALE

Il Massimale rappresenta il limite di risarcimento per Sinistro e anno assicurativo. Sono validi eventuali sottolimiti se previsti e come indicato in Polizza.

#### Art. 1.2 Oggetto dell'assicurazione - Precisazioni

##### Che cosa è assicurato

Sono sempre comprese nell'assicurazione le seguenti fattispecie:

- **Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori**

Perdite patrimoniali che derivano da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai clienti, anche se derivanti da furto, rapina o incendio.

**Per titoli, somme di denaro e valori, la garanzia vale se la custodia o il deposito risultano documentati.**

##### Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento indicato in Polizza.

##### Come opera la copertura

Se presente e operante altra copertura assicurativa o altra garanzia della presente Polizza a copertura degli stessi beni, **la copertura vale:**

- a primo rischio se l'altra copertura non è operante;
- a secondo rischio, se l'altra copertura è operante, dopo l'esaurimento di quanto da essa dovuto.

- **Consulenza giudiziale, perizie e visure catastali**

Perdite patrimoniali che derivano dallo svolgimento degli incarichi di Consulente Tecnico d'ufficio nominato dall'Autorità Giudiziaria o di Consulente Tecnico di parte.

##### Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dei Limiti di risarcimento, indicati in Polizza.

- **Errato trattamento dei dati personali**

Perdite patrimoniali che derivano dall'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) ai sensi della normativa<sup>1</sup>, **purché avvenuto in modo involontario, non illecito e non continuativo**.

A parziale deroga dell'articolo Soggetti non considerati terzi lettera d), i prestatori di lavoro dell'Assicurato sono considerati terzi.

##### Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.

- **Firma Elettronica Avanzata (FEA)**

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Perdite patrimoniali che derivano dal servizio di erogazione della Firma Elettronica Avanzata (FEA) utilizzato nei rapporti con soggetti terzi per scopi istituzionali, societari e commerciali, **solo ed esclusivamente se sono state utilizzate soluzioni tecniche conformi a quanto dettato dalla normativa vigente in materia.**

### Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.

#### • **Danni da ritardato avvio, interruzione e/o sospensione di attività**

Danni indiretti derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali o mancato o ritardato inizio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi esercitate da terzi, dovuti ad un errore professionale dell'Assicurato, **purché conseguenti a Sinistro indennizzabile in base alla copertura assicurativa.**

### Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.

#### **Art. 1.3 Studio associato o Società tra professionisti**

Se il Contraente è uno Studio associato o una Società tra Professionisti la copertura opera anche per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti associati o soci, specificatamente indicati in Polizza, **quando esercitano la propria attività in favore dello Studio associato o della Società tra professionisti.**

Restano validi i limiti e le condizioni di Polizza.

#### **Art. 1.4 Pluralità di assicurati - Massimo risarcimento**

L'Assicurazione è prestata per uno o più Sinistri che si sono verificati nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, entro il limite del Massimale indicato in Polizza che resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di:

- **corresponsabilità di più Assicurati fra loro;**
- **presenza di una pluralità di danneggiati e/o Sinistri.**

In caso di più Sinistri originati da uno stesso comportamento dell'Assicurato, la data della prima richiesta o notizia è considerata come data di tutte le richieste e notizie. Analogamente più Sinistri originati da uno stesso comportamento, rappresentano un unico Sinistro **anche in presenza di una pluralità di danneggiati organizzatisi o meno in un'azione risarcitoria collettiva.**

#### **Art. 1.5 Non cumulabilità della copertura assicurativa**

La copertura assicurativa prestata risulta indipendente e svincolata da qualsiasi altra copertura assicurativa intestata all'Assicurato. Ne consegue che **il Massimale della presente copertura non risulta in alcun modo cumulabile con altra polizza** stipulata dall'Assicurato relativamente all'attività professionale.



### Ci sono limiti di copertura?

## TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

| Garanzie                                                | Franchigia/Scoperto         | Limite di Indennizzo                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Responsabilità Civile Professionale (RCP)               | Importo indicato in Polizza | Massimale indicato in Polizza                      |
| Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori | -                           | 2.000,00 per sinistro<br>10.000,00 per anno        |
| Consulenza giudiziale, perizie e visure catastali       | -                           | 1/3 del massimale RCP con il massimo di 500.000,00 |
| Errato trattamento dei dati personali                   | 10% minimo 1.500,00         | 250.000,00                                         |
| Firma Elettronica Avanzata (FEA)                        | 10% minimo 2.500,00         | 500.000,00                                         |

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

|                                                                    |                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Danni da ritardato avvio, interruzione e/o sospensione di attività | 10% minimo 1.500,00 | 30% del massimale RCP |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

**Art. 1.6 Attività di mediatore<sup>2</sup>**

**Che cosa è assicurato**

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo Esclusioni, punto 1), la garanzia comprende i rischi relativi a errori personalmente commessi nello svolgimento dell'attività di componente di Organismo di Mediazione **relativamente a vertenze su materie rientranti nelle proprie competenze professionali**, svolta nei modi e termini previsti dalle norme che la regolamentano, in esito all'azione di rivalsa azionata dall'Organismo di Mediazione a seguito del risarcimento al terzo danneggiato, per Perdite patrimoniali da questo subite a causa della condotta colposa dell'Assicurato.

In presenza di Polizza stipulata dall'Organismo di appartenenza, la garanzia opera a secondo rischio, ossia in eccedenza a quanto risarcito dalla citata Polizza.

**Che cosa NON è assicurato**

La garanzia non vale per i danni che derivano da:

- incarichi non eseguiti o non eseguiti tempestivamente;
- operazioni dalle quali è derivata all'Assicurato o a terzi un'indebita percezione di utilità;
- omissioni e ritardi.

Non sono considerati terzi lo Stato, la Pubblica Amministrazione in genere e l'Organismo di appartenenza, ad eccezione di quanto sopra previsto relativamente all'azione di rivalsa dell'Organismo di Mediazione stesso.

**Ci sono limiti di copertura**

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.

**Art.1.7 Committenza di lavori di manutenzione**

**Che cosa è assicurato**

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Esclusioni punto 1), la garanzia opera per la committenza di lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili condominiali amministrati dall'Assicurato, compresa la responsabilità civile dello stesso per fatto degli appaltatori cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, fermo il diritto di rivalsa nei loro confronti.

**Come opera la copertura**

La garanzia per i lavori di straordinaria manutenzione è operante purché regolarmente approvati dall'assemblea condominiale e l'Assicurato non interferisce nell'organizzazione, direzione ed esecuzione dei lavori né fornisce attrezzature o mezzi di qualunque genere.

Per la responsabilità civile del Committente<sup>3</sup>, la garanzia è limitata ai danni materiali e opera se:

- sono stati designati, se previsti per legge o per delibera assembleare, **il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori**;
- dall'evento sono derivati in capo al terzo danneggiato **la morte o lesioni personali gravi o gravissime**, così come definite dall'art. 583 c.p.

**Ci sono limiti di copertura**

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto e del minimo dello Scoperto indicati in Polizza.

**Art.1.8 Revisore di condominio**

**Che cosa è assicurato**

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni punto 1), la garanzia comprende i rischi che derivano dallo svolgimento dell'attività secondaria di Revisore di condominio svolta nei termini previsti dalla normativa<sup>4</sup>.

**Ci sono limiti di copertura**

La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**Art.1.9 Elaborazione elettronica dati**

**Che cosa è assicurato**

La garanzia opera per i danni causati a terzi dall'attività di elaborazione elettronica e trascrizione di dati per mezzo di apparecchiature elettroniche svolte anche da società o enti diversi dall'Assicurato.

La garanzia è estesa all'attività svolta dalla società di servizi o dall'azienda di elaborazione elettronica dei dati, **se di proprietà dell'Assicurato o se l'Assicurato possiede una quota, esclusivamente per i servizi da questa prestati ai clienti dell'Assicurato stesso.**

**Che cosa NON è assicurato**

Sono esclusi i danni derivanti da errori di programmazione o realizzazione del software utilizzato.

**Art. 1.10 Stime e perizie**

**Che cosa è assicurato**

La garanzia comprende i danni conseguenti alla redazione di stime e perizie dei conferimenti di beni in natura e crediti<sup>5</sup>.

**Ci sono limiti di copertura**

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento indicato in Polizza.

**Art.1.11 Arbitrato irrituale e rituale**

**Che cosa è assicurato**

La garanzia comprende i danni derivanti dallo svolgimento di funzioni di arbitro sia irrituale che rituale<sup>3</sup>.

**Ci sono limiti di copertura**

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.

**Art. 1.12 D.P.O. - (Data Protection officer)**

**Che cosa è assicurato**

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni, punto 25, la garanzia comprende l'attività secondaria di Responsabile della Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), svolta per conto di terzi.

**Come opera la copertura**

Se in Polizza è prevista la Retroattività – articolo Validità temporale – Retroattività e Postuma delle **NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE** – con riferimento alla presente estensione di garanzia opera per un periodo limitato di 2 (due) anni.

**Ci sono limiti di copertura**

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.



**Ci sono limiti di copertura? Garanzie opzionali**

**TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO**

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

| Garanzie                           | Franchigia/Scoperto | Limite di Indennizzo                              |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Attività di mediatore              | 10% minimo 1.500,00 | 500.000,00                                        |
| Committenza lavori di manutenzione | 10% minimo 1.500,00 | -                                                 |
| Revisore di condominio             | 10% minimo 1.500,00 | 250.000,00                                        |
| Stime e perizie                    | -                   | 50.000,00                                         |
| Arbitrato irrituale e rituale      | 10% minimo 5.000,00 | 1/3 del massimale RC con il massimo di 350.000,00 |
| DPO - Data protection officer      | 10% minimo 2.500,00 | 150.000,00                                        |



### **Che cosa NON è assicurato?**

#### **Art. 1.13 Esclusioni**

L'assicurazione non comprende i rischi relativi a:

1. danni che derivano dall'esercizio di attività professionale diversa da quella dichiarata in Polizza, per la quale l'Assicurato risulti abilitato, o funzioni di carattere pubblico;
2. danni provocati da professionisti che al momento dello svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza, non risultano iscritti al relativo Albo professionale;
3. fatti o atti, che generano Sinistri, di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell'assicurazione;
4. danni che derivano da azioni dolose commesse dall'Assicurato.

Sono inoltre esclusi i Sinistri relativi a:

5. danni che derivano da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
6. qualsiasi tipo di danno materiale;
7. sanzioni, multe, ammende e penali a carattere punitivo o esemplare irrogate direttamente all'Assicurato e sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato è coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
8. mancata attivazione dell'Assicurato per la riscossione o il recupero dei crediti vantati dal condominio;
9. attività di revisore di condominio<sup>7</sup>;
10. attività di responsabile della protezione dei dati;
11. attività di Consigliere d'amministrazione, Sindaco, membro dell'Organismo di vigilanza, Revisore legale dei conti, membro del Comitato di controllo sulla gestione, del Consiglio di sorveglianza e Revisore in Enti locali;
12. perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o che detiene a qualsiasi titolo o destinazione;
13. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e che non derivano direttamente dalla legge;
14. errori, omissioni o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di polizze di assicurazione e nel pagamento di premi di assicurazione;
15. danni di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, asbesto;
16. danno che derivano da qualsiasi atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti simili o qualsiasi atto di terrorismo;
17. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
18. emissione di onde e/o di campi elettromagnetici.
19. Perdite patrimoniali che derivano da attività relative a procedure e adempimenti in materia di finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi e accesso a mezzi finanziari.

#### **Esclusione Cyber**

La presente polizza non copre:

- qualsiasi perdita,
- pretesa,
- multe, ammende e penali,
- costo o spesa di qualsiasi natura
- responsabilità,
- danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati,
- danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura,

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- **Atto Cyber e Incidente Cyber** ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
- Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi **Dato Informatico**, compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;

indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

Fermo quanto sopra statuito si precisa che sono inclusi in copertura i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi, derivanti dagli eventi oggetto dell'esclusione **Cyber**.



ATTENZIONE: la presente esclusione Cyber sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

### Art. 1.14 Franchigia di sezione

L'assicurazione è prestata per ogni Sinistro previa detrazione della Franchigia indicata in Polizza.

Per le Garanzie che prevedono Scoperti o Franchigie puntuali, in caso di Sinistro, Cattolica Assicurazioni liquida l'indennizzo al netto dell'importo più alto tra la Franchigia di sezione e lo Scoperto o la Franchigia per la Garanzia colpita da Sinistro. L'importo dello Scoperto si calcola applicando all'indennizzo la relativa percentuale stabilita (per la garanzia interessata dal sinistro), salvo il minimo (eventualmente) previsto se superiore.



Come si applicano Franchigia e Scoperto?

Esempio: Scelta sulla garanzia RC professionale la franchigia 2.000,00 euro e attivata la garanzia opzionale Errato trattamento dei dati personali (la Garanzia prevede uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500,00)

1. In caso di Sinistro che colpisce la garanzia RC professionale con indennizzo determinato pari a 10.000,00 euro, si applica la sola Franchigia di sezione: indennizzo 10.000,00 - 2.000,00 = 8.000,00
2. In caso di Sinistro che colpisce la garanzia Errato trattamento dei dati personali, con indennizzo determinato pari a 10.000,00 euro,  
si applica l'importo più alto tra la franchigia e lo scoperto:  
franchigia 2.000,00  
scoperto 10% di 10.000,00 (minimo 1.500,00) = 1.500,00 (perché il 10% di 10.000,00 è inferiore al minimo)  
Si applica la franchigia di 2.000,00, quindi l'indennizzo è 10.000,00 - 2.000,00 = 8.000,00
3. In caso di Sinistro che colpisce la garanzia Errato trattamento dei dati personali, con indennizzo determinato pari a 30.000,00 euro, si applica l'importo più alto tra la franchigia e lo scoperto:  
franchigia 2.000,00  
scoperto 10% di 30.000,00 (minimo 1.500,00) = 3.000,00 (perché il 10% di 30.000,00 è superiore al minimo)  
Si applica lo scoperto di 3.000,00, quindi l'indennizzo è 30.000,00 - 3.000,00 = 27.000,00

### Art. 1.15 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- a) le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- b) nel caso in cui l'Assicurato è una società, gli amministratori e le persone che si trovano con essi nei rapporti di cui alla successiva lettera c);
- c) il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, i componenti del suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- d) le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera c) rivestono la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore o ne esercitano il controllo, ovvero fanno parte dello stesso "gruppo" (la situazione di controllo si determina in relazione a quanto previsto dall'articolo 2359 del C.C.).



**Dove vale la copertura?**

### Art. 1.16 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti posti in essere in Unione Europea, Svizzera, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

---

<sup>1</sup> GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Codice Privacy – Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni

<sup>2</sup> D.M. 18.10.2010 n. 180, aggiornato con le successive modifiche del D.M. 145/2011 e del DM 139/2014

<sup>3</sup> D. Lgs. 81/2008

<sup>4</sup> Artt. 1130 bis e 1131 c.c. e successive modifiche legislative e/o regolamenti

<sup>5</sup> Art. 2465 codice civile

<sup>6</sup> Artt. 806 e successivi codice procedura civile

<sup>7</sup> Art. 1130 bis codice civile



## NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

### PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Cattolica Assicurazioni ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC [dasdifesalegale@pec.das.it](mailto:dasdifesalegale@pec.das.it) – Numero verde da chiamare 800 572 572 – Mail: [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it), in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



### Che cosa è assicurato?

#### Art. 1.1 Tutela legale

##### Che cosa è assicurato

Cattolica Assicurazioni tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

- a) difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- b) difendersi in procedimento penale per delitto doloso, purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, Cattolica Assicurazioni rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato. **Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.** Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa. Cattolica Assicurazioni può anticipare **le spese fino ad un massimo di 5.000,00 euro in attesa della conclusione del procedimento.**

##### Ci sono limiti di copertura

**Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire a Cattolica Assicurazioni tutte le spese anticipate dalla stessa. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente a Cattolica Assicurazioni la copia della sentenza definitiva;**

- c) presentare opposizione, davanti all'autorità competente, contro una Sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, **eccetto la normativa fiscale e tributaria.**

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia vale se viene contestata la violazione delle seguenti normative:

- 1) Normativa sulla Privacy<sup>1</sup>;
- 2) Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro<sup>2</sup>;
- 3) Responsabilità amministrativa da reato<sup>3</sup>;

In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell'esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio eventualmente poste a carico dell'Assicurato.

##### Ci sono limiti di copertura

**Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di 2.500,00 euro per Sinistro, già compreso nel massimale indicato in Polizza.**

- 4) Codice dell'ambiente<sup>4</sup>.
- d) presentare opposizione al proprio ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza con avvio di procedimento disciplinare a carico dell'Assicurato. La garanzia vale anche per impugnare il provvedimento sanzionatorio davanti al giudice ordinario di primo grado.
- e) ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
- f) difendersi da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato.

### Come opera la copertura

Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione, per le Spese di resistenza e di Soccombenza**, come previsto dall'art. 1917 del codice civile;
- in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le Spese di resistenza e Soccombenza **solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali.**

La garanzia opera inoltre per richiedere l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile, **nel limite di 1.000,00 euro per Evento.**

In relazione a tali Eventi, Cattolica Assicurazioni assume a proprio carico o rimborsa le Spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare la controversia, il procedimento penale, amministrativo o disciplinare, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

### Che cosa NON è assicurato

**Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Cattolica Assicurazioni.**

Per i medesimi Eventi Cattolica Assicurazioni, su richiesta dell'Assicurato:

- a) eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- b) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **sempre entro i limiti del Massimale indicato in Polizza, con restituzione a Cattolica Assicurazioni entro 60 giorni dalla sua erogazione.**

Se l'Assicurato deve difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o contravvenzione, Cattolica Assicurazioni sostiene o rimborsa inoltre le spese per le attività di Litigation PR necessarie a tutelare la propria reputazione sui media, **fino a un massimo di 5.000,00 euro per Sinistro, incluso nel Massimale di Polizza, unicamente tramite l'utilizzo dei servizi offerti dal fornitore individuato da DAS.** Le attività coperte riguardano:

- a) lo studio del caso attraverso l'analisi di documenti e il confronto, diretto o a distanza, con l'Assicurato;
- b) l'attivazione di un team di crisi composto da giornalisti professionisti e comunicatori esperti in Litigation PR e gestione e difesa della crisi di reputazione;
- c) il monitoraggio dei media, con esclusivo riguardo alla carta stampata e alle evidenze online, con conseguente attività di relazione con i media ed eventuale stesura di precisazioni o rettifiche come previsto dalla legge sulla stampa; l'individuazione di profili diffamatori da segnalare all'Assicurato e al suo legale; la stesura e veicolazione di un massimo di due comunicati stampa.

### Art. 1.2 Chi è assicurato

Le garanzie operano in base al tipo di inquadramento scelto dal Contraente e indicato in Polizza.

Se il Contraente è un libero professionista, le garanzie operano a favore del Contraente e delle seguenti persone che collaborano nell'attività professionale:

- a) i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro;
- b) i praticanti, gli stagisti e i tirocinanti;
- c) eventuali familiari e affini che collaborano nell'attività.

Se il Contraente è una persona giuridica, organizzata nella forma di società o studio associato, le garanzie operano inoltre a favore delle seguenti persone, se è stata applicata la tariffa corrispondente:

- a) il legale rappresentante e gli amministratori;
- b) i soci liberi professionisti o i professionisti associati allo studio professionale, **esclusivamente per l'attività svolta nell'ambito dello studio o società.**

Se il Contraente è alle dipendenze di un datore di lavoro e non svolge la libera professione, le garanzie operano esclusivamente per il Contraente nell'ambito dell'attività svolta come lavoratore subordinato o parasubordinato, esclusa ogni attività libero professionale, se è stata applicata la tariffa corrispondente.

La garanzia Opposizione alle sanzioni amministrative (Articolo Tutela legale lettera c)), oltre ai soggetti sopra indicati, viene inoltre prestata a favore delle altre persone a cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del Contraente o imputa loro le attività da essa svolte, come ad esempio i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro e i membri dell'organismo di vigilanza<sup>5</sup>.

### Art. 1.3 Attività e beni assicurati

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le garanzie operano per l'attività professionale indicata in Polizza e per le attività che l'Assicurato, in base alle abilitazioni professionali, svolge in qualità di:

- a) sindaco o revisore dei conti;
- b) consigliere all'interno di consigli di amministrazione di società o enti o associazioni, **con esclusione delle cariche di presidente, amministratore, consigliere delegato**;
- c) amministratore di stabili in condominio;
- d) responsabile del servizio di prevenzione e protezione<sup>6</sup>;
- e) consulente delegato a funzioni di sicurezza del lavoro<sup>7</sup>;
- f) membro dell'Organismo di Vigilanza<sup>8</sup>;
- g) soggetto che assume incarichi giudiziali nei modi e termini previsti dall'ordinamento professionale.

Le garanzie operano per l'immobile sede legale del Contraente, e per tutti gli altri immobili all'interno dei quali viene svolta l'attività d'impresa, ubicati in Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



**Ci sono limiti di copertura?**

### TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

| Garanzie      | Franchigia/Scoperto         | Limite di Indennizzo          |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Tutela legale | Importo indicato in Polizza | Massimale indicato in Polizza |



**Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali**

#### Art. 1.4 Retroattività penale

##### Che cosa è assicurato

La garanzia di Tutela legale in sede penale indicata all'articolo Tutela Legale lettere a) e b) opera anche per i procedimenti penali conseguenti a fatti posti in essere prima della data di decorrenza della Polizza, **nel limite del numero di anni di retroattività indicato in polizza, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità dell'Assicurazione.**

**Per conoscenza si intende qualsiasi comunicazione formale pervenuta all'Assicurato in merito al fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa; si conviene che, pur in assenza di comunicazione formale, l'Assicurato deve ritenersi a conoscenza di tutti i fatti penalmente perseguibili d'Ufficio.**

Per determinare quando è stato posto in essere il fatto, Cattolica Assicurazioni prende in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato.

Per i medesimi Eventi Cattolica Assicurazioni, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

##### Ci sono limiti di copertura

**Se a favore dell'Assicurato opera un'altra Polizza di tutela legale che copre il rischio, sottoscritta prima di questo contratto con un altro assicuratore, la garanzia di questo contratto opera a esaurimento del Massimale della Polizza precedentemente sottoscritta.**

**Se le condizioni di assicurazione della Polizza sottoscritta con un altro assicuratore prevedono che la garanzia operi anch'essa in secondo rischio, la garanzia di questo contratto opera in proporzione al Massimale complessivamente assicurato con tutte le Polizze sottoscritte.**

#### Art. 1.5 Prolungamento postuma

##### Che cosa è assicurato

La garanzia si estende agli Eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro il numero massimo di anni specificati in Polizza se è stata applicata la tariffa corrispondente, in deroga ai 2 anni previsti all'articolo Quando un sinistro è considerato in garanzia.

#### Art. 1.6 Continuità penale

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### Che cosa è assicurato

La copertura assicurativa si estende inoltre agli Eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di Tutela Legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di Postuma previsto da tale contratto, **se si verificano contestualmente tutti i seguenti presupposti:**

- 1) **il nuovo contratto Cattolica Assicurazioni ha continuità temporale ovvero segue senza alcuna interruzione la polizza del precedente Assicuratore;**
- 2) **l'Assicuratore precedente ha respinto il sinistro esclusivamente perché denunciato dopo il periodo di postuma, non per altri motivi;**
- 3) **l'Evento assicurativo viene obbligatoriamente denunciato a Cattolica Assicurazioni entro la durata della polizza Cattolica Assicurazioni;**
- 4) **l'Assicurato ha tempestivamente denunciato il sinistro al precedente Assicuratore;**
- 5) **il sinistro denunciato rientra nelle garanzie previste sia dalla polizza del precedente Assicuratore sia in quella di Cattolica Assicurazioni.**

DAS avvia la gestione del caso applicando le condizioni dalla presente Polizza.

**I punti 2 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'Evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di Postuma previsto dal precedente contratto.**

### Art. 1.7 Garanzia Contrattuale

#### Che cosa è assicurato

Cattolica Assicurazioni tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:

- a) forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal Contraente a fornitori, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal Contraente e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (ad esempio, via web);
- b) vertenze individuali di lavoro con soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, con lavoratori con contratto di somministrazione o con agenti e rappresentanti che svolgono la propria attività in favore del Contraente;
- c) diritto di proprietà e altri diritti reali che si riferiscono agli immobili adibiti a sede legale del Contraente e per tutti gli altri immobili all'interno dei quali viene svolta l'attività d'impresa

Inoltre la garanzia opera per difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate dai clienti, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'Assicurato.

#### Come opera la copertura

Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:

- in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza<sup>9</sup>;**
- in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi **che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le Spese di resistenza e Soccombenza solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali.**

La garanzia opera inoltre per richiedere l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile, **nel limite di 1.000,00 euro per Evento.**

Per i medesimi Eventi Cattolica Assicurazioni, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

In relazione a tali Eventi, Cattolica Assicurazioni assume a proprio carico o rimborsa le Spese legali, Peritali, investigative e processuali necessarie per la Risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Cattolica Assicurazioni.**

#### Ci sono limiti di copertura

**In caso di controversia di lavoro nei confronti di un soggetto che presta servizi di fornitura a favore del Contraente, il quale ha avanzato la richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, la garanzia vale solo se la richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo.**

### Art. 1.8 Vertenze clienti e recupero crediti ITALIA

#### Che cosa è assicurato

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Cattolica Assicurazioni tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

a) difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale. La garanzia opera alle seguenti condizioni:

- 1) in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale assicurazione, per le Spese di resistenza e di Soccombenza<sup>6</sup>, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale;**
- 2) in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi **che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le Spese di resistenza e Soccombenza, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale;**
- 3) negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'Assicurato delle responsabilità civile alla richiesta di risarcimento del danno o nel caso di sua dichiarazione di assenza di responsabilità: **la garanzia opera a primo rischio, nel limite del 50% del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale Per questa garanzia, Cattolica Assicurazioni considera come mancata risposta dell'Assicuratore l'assenza di un riscontro da parte di quest'ultimo entro 30 giorni dalla richiesta di intervento formulata dall'Assicurato.**

b) affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte diversi da quelli indicati al punto precedente e che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente esclusivamente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web). Sono incluse le controversie per il recupero di crediti.

Per i medesimi Eventi Cattolica Assicurazioni, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

**In relazione a tali Eventi, Cattolica Assicurazioni assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola Risoluzione amichevole delle controversie, per il numero massimo di casi specificati in Polizza avvenuti in ciascun anno assicurativo. Cattolica Assicurazioni assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase per il numero massimo di casi in ciascun anno assicurativo specificati in Polizza.** Sono incluse le spese di accertamento tecnico preventivo.

Cattolica Assicurazioni assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all'importo del Massimale indicato nella singola garanzia e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Cattolica Assicurazioni.

### Ci sono limiti di copertura

Se nei confronti del debitore del Contraente risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non vale per l'azione in giudizio e vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Le garanzie del pacchetto Vertenze clienti recupero crediti solo stragiudiziale Italia non valgono mai per l'azione in giudizio né per il risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in primo rischio.

### Art. 1.9 Vertenze clienti e recupero crediti UE

#### Che cosa è assicurato

Cattolica Assicurazioni tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

a) difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale. La garanzia opera alle seguenti condizioni:

- 1) in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale assicurazione, per le Spese di resistenza e di soccombenza<sup>9</sup>, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale;**
- 2) in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi **che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le Spese di resistenza e Soccombenza, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale;**
- 3) negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'assicuratore delle responsabilità civile alla richiesta di risarcimento del danno o nel caso di sua dichiarazione di assenza di responsabilità: **la garanzia opera a primo rischio, nel limite del 50% del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale Per questa garanzia, Cattolica Assicurazioni considera come mancata risposta dell'Assicuratore l'assenza di un riscontro da parte di quest'ultimo entro 30 giorni dalla richiesta di intervento formulata dall'Assicurato.**



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

b) affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte diversi da quelli indicati al punto precedente e che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente esclusivamente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web). Sono incluse le controversie per il recupero di crediti.

Per i medesimi Eventi Cattolica Assicurazioni, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

**In relazione a tali Eventi, Cattolica Assicurazioni assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola Risoluzione amichevole delle controversie, per il numero massimo di casi specificati in Polizza avvenuti in ciascun anno assicurativo. Cattolica Assicurazioni assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase per il numero massimo di casi in ciascun anno assicurativo specificati in Polizza.** Sono incluse le spese di accertamento tecnico preventivo.

Cattolica Assicurazioni assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all'importo del Massimale indicato nella singola garanzia e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Cattolica Assicurazioni.

### Ci sono limiti di copertura

**Se nei confronti del debitore del Contraente risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non vale per l'azione in giudizio e vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.**

**Le garanzie del pacchetto Vertenze clienti recupero crediti solo stragiudiziale Italia non valgono mai per l'azione in giudizio né per il risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in primo rischio.**

#### *Art. 1.10 Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia*

##### Che cosa è assicurato

Cattolica Assicurazioni tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web), compreso il recupero del credito.

Per i medesimi Eventi Cattolica Assicurazioni, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

**In relazione a tali Eventi, Cattolica Assicurazioni assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola Risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di tre (3) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo, fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Cattolica Assicurazioni.**

### Ci sono limiti di copertura

**Se nei confronti del debitore del Contraente risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non vale per l'azione in giudizio e vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.**

**Le garanzie del pacchetto Vertenze clienti recupero crediti solo stragiudiziale Italia non valgono mai per l'azione in giudizio né per il risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in primo rischio.**

#### *Art. 1.11 Garanzia Cyber*

##### Che cosa è assicurato

La garanzia si estende, inoltre, alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di:

- furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri Dati personali o finanziari;
- violazione dei dati personali<sup>12</sup>.

#### *Art. 1.12 Vertenze di lavoro*

##### Che cosa è assicurato

La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, se deve sostenere vertenze che derivano dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intende esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.

Per i medesimi Eventi Cattolica Assicurazioni, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

modo corretto la controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

### Art. 1.13 Fisco e previdenza

#### Che cosa è assicurato

Cattolica Assicurazioni tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

- a) affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dalla normativa<sup>13</sup>. La garanzia opera se il Contraente necessita dell'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato che rientra fra quelli indicati dall'art. 12 del codice del processo tributario<sup>12</sup>, in fase di contraddittorio con le autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso alla commissione tributaria provinciale competente;
- b) affrontare Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali **diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi**.

Per i medesimi Eventi Cattolica Assicurazioni, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

In relazione a tali Eventi, Cattolica Assicurazioni assume a proprio carico o rimborsa le Spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare la Controversia o il procedimento, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Cattolica Assicurazioni.**

#### Che cosa NON è assicurato

In aggiunta alle esclusioni comuni, la garanzia è esclusa:

- a) per opposizione a sanzioni e altri procedimenti amministrativi, tributari o fiscali non previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- b) per mere richieste di produzione o allegazione di documenti da parte delle autorità fiscali e per il ricorso alla commissione tributaria regionale;
- c) nei procedimenti di natura fiscale e tributaria, se viene accertato che la violazione è compiuta con dolo o colpa grave<sup>15</sup>;
- d) per Controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali.



#### Che cosa NON è assicurato?

### Art. 1.14 Esclusioni

Le garanzie sono escluse:

- a) per Eventi che derivano da fatto doloso dell'Assicurato; se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o se vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato<sup>16</sup>, derubricazione del reato da Doloso a colposo;
- b) per Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- c) per controversie e procedimenti che riguardano attività svolte in ambito medico o sanitario;
- d) per fatti che derivano da Eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
- e) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a Eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.

Le garanzie sono inoltre escluse:

- f) per la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali in tali materie e per quanto indicato nelle singole garanzie facoltative, se sottoscritte dal Contraente;
- g) per controversie di Diritto civile, salvo per quanto previsto dalle garanzie indicate in Polizza;
- h) per controversie con il proprio datore di lavoro, salvo per l'estensione di garanzia Vertenze di lavoro se sottoscritta dal Contraente;
- i) per controversie in qualità di asseveratore, salvo se sottoscritta la relativa clausola da parte del Contraente;
- j) per controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali, salvo per l'estensione di garanzia Pacchetto fisco e previdenza, se sottoscritta dal Contraente;
- k) per controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale.



**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

- l) per procedimenti amministrativi diversi dall'opposizione a Sanzioni amministrative;
- m) per l'opposizione a Sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria;
- n) per controversie di diritto civile che non riguardano danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, danni causati a terzi o la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile;
- o) per richieste di risarcimento di danni causati, se l'Assicurato non ha una assicurazione di responsabilità civile o se questa polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
- p) per richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'assicurazione di responsabilità civile non opera per la presenza di una franchigia o di uno scoperto;
- q) per richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'assicurazione di responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura, oppure se la controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza condanna della controparte al pagamento delle spese legali.

**Art. 1.15 Limitazioni di copertura comuni a tutte le Garanzie**

La garanzia non vale:

- a) se il valore economico della Controversia o della Sanzione amministrativa applicata, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è inferiore a 500,00 euro;
- b) per Controversie e procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l'attività professionale o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
- c) per Controversie che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili e le Controversie con inquilini che riguardano immobili di proprietà dell'Assicurato dati in locazione;
- d) per Controversie che riguardano contratti di leasing immobiliare;
- e) per richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi e procedimenti penali a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa;
- f) per Controversie e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori o fra società/studio professionale e amministratori;
- g) per Controversie e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- h) Controversie contro Cattolica Assicurazioni.

In caso di Controversia tra Contraente e un'altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.

**Art. 1.16 Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Cattolica Assicurazioni**

Cattolica Assicurazioni non si fa carico nè rimborsa le seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli Modalità di gestione delle prestazioni e Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni;
- b) spese per la gestione di una Controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà<sup>17</sup>;
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della Controversia, se tale Controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS;
- i) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le Spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);

- j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.



#### Dove vale la copertura?

##### **Art. 1.17 Estensione territoriale**

Le garanzie operano per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a) di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di Danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b) dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
- c) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle Sanzioni amministrative e per Controversie che sono incluse nella Garanzia Fisco e previdenza e per le controversie incluse nei pacchetti Vertenze coi Clienti e Recupero Crediti Italia e Vertenze Clienti Recupero Crediti solo Stragiudiziale Italia.

**Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per Sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.**

<sup>1</sup> GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Codice Privacy – Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni

<sup>2</sup> Decreto Legislativo n. 81/2008, successive integrazioni e modifiche

<sup>3</sup> "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", Decreto Legislativo 231/2001, successive integrazioni e modifiche

<sup>4</sup> "Testo unico in materia ambientale", Decreto Legislativo n. 152/2006, successive integrazioni e modifiche

<sup>5</sup> Decreto Legislativo 231/2001

<sup>6</sup> Decreto Legislativo n. 81/2008

<sup>7</sup> Decreto Legislativo n. 81/2008

<sup>8</sup> Decreto Legislativo n. 231/2001

<sup>9</sup> Art. 1917 codice civile

<sup>10</sup> Art. 1917 codice civile

<sup>11</sup> Art. 1917 codice civile

<sup>12</sup> art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modifiche e integrazioni

<sup>13</sup> Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni

<sup>14</sup> Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche

<sup>15</sup> Art. 5 del Decreto Legislativo 472/97.

<sup>16</sup> Art. 408 codice di procedura penale

<sup>17</sup> Art. 1292 codice civile

## NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### **Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione**

Per l'Assicurato e per i soggetti della cui opera si avvale, l'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso delle **abilitazioni professionali** o degli altri requisiti richiesti dalle norme in vigore per l'attività professionale dichiarata in polizza.

#### **Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente**

Cattolica Assicurazioni determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Se il Contraente fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **può perdere del tutto o in parte l'Indennizzo e determinare la cessazione dell'Assicurazione<sup>1</sup>.**

**L'Assicurato inoltre deve comunicare per iscritto a Cattolica Assicurazioni ogni variazione del rischio che ne determini aggravamento o riduzione<sup>2</sup>.**

#### **Art. 2.3 Assicurazioni presso diversi assicuratori**

**Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Cattolica Assicurazioni l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per il rischio descritto in Polizza. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.**

#### **Art. 2.4 Comunicazione tra le Parti**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto ivi compresa la posta elettronica certificata (PEC) e devono essere inviate all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Cattolica Assicurazioni, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Cattolica Assicurazioni in esecuzione del contratto, devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con il Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

#### **Art. 2.5 Legge applicabile a Foro competente**

Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

#### **Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali**

Cattolica Assicurazioni non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Cattolica Assicurazioni a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.



### Quando e come devo pagare?

#### **Art. 2.7 Adeguamento del premio in caso di aumento del fatturato**

##### Premio iniziale di polizza

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza è calcolato anche sulla base dell'ammontare del Fatturato (inteso come somma degli importi delle fatture emesse riferito all'ultimo esercizio chiuso) dichiarato dal Contraente al momento della stipula della Polizza. Pertanto la dichiarazione del relativo importo, effettuata dal Contraente in fase di stipulazione, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 cod. civ.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo Adeguamento del premio in relazione all'anzianità di iscrizione all'albo.

##### Aumento del fatturato

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Se nel corso della durata del contratto, o di suoi rinnovi, l'importo del fatturato risulta aumentato in misura superiore al 20% rispetto a quello riportato in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di adeguamento emessa da Cattolica Assicurazioni), il Contraente deve comunicare per iscritto a Cattolica Assicurazioni l'importo del fatturato aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.

**In ogni caso Cattolica Assicurazioni si riserva nel corso della durata del contratto la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, l'importo del fatturato.**

Se l'importo del fatturato risulta aumentato in misura superiore al 20% rispetto a quello riportato in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa da Cattolica Assicurazioni) senza che il Contraente ne abbia dato comunicazione a Cattolica Assicurazioni nei termini stabiliti, in caso di Sinistro verificatosi **nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il premio non è stato adeguato e sino alla data di avvenuta comunicazione, Cattolica Assicurazioni risponde del danno nella proporzione esistente tra l'importo del fatturato riportato in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa) e quello del fatturato aggiornato.**

Calcolo del premio adeguato e comunicazione al Contraente

Cattolica Assicurazioni, ricevuta la comunicazione di aumento del fatturato in misura superiore al 20%, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale comunica al Contraente il nuovo premio proposto.

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio.

Il nuovo premio sarà considerato come nuovo premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo Adeguamento del premio in relazione all'anzianità di iscrizione all'albo.

Se il Contraente non accetta il nuovo premio proposto, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di trenta giorni).

**Art. 2.8 Adeguamento del premio in relazione all'anzianità di iscrizione all'albo**

Se il Contratto prevede il tacito rinnovo e non è presente la Retroattività o è stata pattuita una Retroattività di 3 anni, il Premio dovuto per la Responsabilità Civile viene adeguato in relazione al rischio derivante dall'anzianità di iscrizione all'albo.

**QUANDO SI APPLICA L'ADEGUAMENTO**

Cattolica Assicurazioni provvede ad adeguare il Premio alla scadenza annuale o poliennale del contratto solo se l'anzianità di iscrizione all'albo determina un passaggio di fascia rispetto a quella dell'anno precedente.

**COME SI CALCOLA L'ADEGUAMENTO**

L'adeguamento si calcola applicando al Premio dell'anno precedente la variazione indicata nella seguente Tabella.

| Incrementi del premio per anzianità di Iscrizione all'Albo |                  |                |                |               |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                            | Fascia di arrivo |                |                |               |
| Fascia di Ingresso                                         | Fino a 5 Anni    | Fino a 10 Anni | Fino a 15 Anni | Oltre 15 Anni |
| Fino a 5 Anni                                              | 0%               | 14%            | 13%            | 11%           |
| Fino a 10 Anni                                             | 0%               | -              | 13%            | 11%           |
| Fino a 15 Anni                                             | 0%               | -              | -              | 11%           |
| Oltre 15 Anni                                              | 0%               | -              | -              | -             |

**Art. 2.9 Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'agenzia di riferimento oppure a Cattolica Assicurazioni.

Il Premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Cattolica Assicurazioni o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Cattolica Assicurazioni o all'intermediario;

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA; per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;
- se il premio è addebitato su conto corrente (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Cattolica Assicurazioni;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Cattolica Assicurazioni o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Cattolica Assicurazioni o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Cattolica Assicurazioni a ricevere i pagamenti dei Premi scaduti<sup>3</sup>. Il Premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.



**ATTENZIONE:** il pagamento del premio o della rata di premio in scadenza è condizione necessaria affinché l'assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. In mancanza di detto pagamento il contratto, anche se sottoscritto, non è operante.



Salvo buon fine: la garanzia opera dalla data di decorrenza o dalle scadenze successive indicate in Polizza anche se gli importi di premio non sono stati ancora ricevuti da Cattolica Assicurazioni; ciò a condizione che il pagamento del premio venga successivamente accreditato. In caso contrario la garanzia non opera o rimane sospesa.



Si suggerisce di verificare la data di scadenza del Premio o delle singole rate di Premio ed i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Cattolica", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) o per mezzo dell'App [MyCattolica](#).

### Art. 2.10 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli Indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne è stato anticipato da Cattolica Assicurazioni.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

### Art. 2.11 Validità temporale - Retroattività e Postuma

#### Inizio della garanzia - Retroattività

Premesso che l'assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato<sup>4</sup> e che lo stesso non è a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a fatti o atti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza,

- se è stata pattuita la retroattività della copertura, l'assicurazione **vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se tali richieste sono conseguenti a comportamenti posti in essere prima di tale periodo**; il periodo di retroattività pattuito è pari al numero di anni riportato in Polizza alla voce **Retroattività**.
- se non è stata pattuita la retroattività della copertura, l'assicurazione **vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione purché conseguenti a comportamenti posti in essere nel medesimo periodo**.

#### Nota bene:

Se in Polizza è prevista la retroattività, per la garanzia "Revisore di condominio", se selezionata, **la retroattività è limitata a 2 (due) anni**.

Se il Sinistro è stato determinato da comportamenti protrattisi attraverso che implicano più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione.

Nel caso in cui la presente polizza sostituisce senza soluzione di continuità altra in corso con Cattolica Assicurazioni per lo stesso rischio, la garanzia sarà operante alle condizioni previste dal presente contratto anche

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

qualora il comportamento che ha originato la richiesta di risarcimento è stato posto in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita

### Termine della garanzia

In assenza di quanto di seguito previsto, l'assicurazione non è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla data di cessazione del contratto.

### Postuma per cessazione dell'attività

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione o dalla radiazione dall'albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita IVA, l'Assicurato - o i suoi eredi in caso di decesso dell'Assicurato - ha la **facoltà di chiedere a Cattolica Assicurazioni** che l'assicurazione sia operante per le richieste di risarcimento a lui pervenute nei **10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività**, se le richieste di risarcimento si riferiscono a **comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza (Retroattività compresa se prevista)** e comunque prima della cessazione dell'attività.

A tal fine, entro e non oltre la data di scadenza del contratto l'Assicurato deve comunicare in forma scritta a Cattolica Assicurazioni l'intenzione di avvalersi di tale facoltà. In tal caso, entro 30 (trenta) giorni dalla data documentata di cessazione dell'attività, **deve essere perfezionata apposita appendice di proroga del periodo di ultrattività decennale**, dietro pagamento in un'unica soluzione anticipata di un premio pari a 3 volte l'importo dell'ultimo premio annuo.

Il massimale indicato in Polizza rappresenta la somma massima che Cattolica Assicurazioni paga, a prescindere dal numero delle richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di proroga della copertura di cui alla presente clausola.

## GARANZIE OPZIONALI

Le seguenti Garanzie sono operanti se richiamate in Polizza

### Ultrattività decennale per cessazione del contratto (L.124/2017)

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia della garanzia e pervenute per la prima volta all'Assicurato, o ai suoi aventi diritto, nei dieci anni successivi alla cessazione del contratto stesso, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, sempreché denunciate a Cattolica Assicurazioni nei modi, limiti e termini previsti dalle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RC PROFESSIONALE.

Il Massimale è unico per l'intero periodo assicurativo e corrisponde al Massimale previsto dalla Polizza in corso al momento della cessazione dell'attività assicurata.

### Deeming Clause

L'assicurazione opera anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta dopo la scadenza della Polizza, che sono conseguenti e/o collegate a circostanze di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza e che sono state denunciate durante il periodo di validità della Polizza.



Come posso disdire le Garanzie?

### Art. 2.12 Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato **interamente** mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a Cattolica Assicurazioni "Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona - PEC cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it" oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Cattolica Assicurazioni sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza Cattolica Assicurazioni rimborsa al Contraente il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. **L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.**

### Art. 2.13 Modifica a scadenza, Proroga e Disdetta

L'Assicurazione ha la durata stabilita in Polizza.

Il contratto può essere di durata:

- annuale o
- poliennale con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge,

come indicato in Polizza e, alla sua scadenza, è prorogato per la durata di un anno e così successivamente.

Cattolica Assicurazioni ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto.

Almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni.



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio.

Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto ed accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di trenta giorni).

Nel caso di durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge, il Contraente ha comunque facoltà di recedere esclusivamente dopo il termine di cinque anni, inviando comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Per le comunicazioni oggetto della presente disposizione si osservano le modalità descritte nell'articolo Comunicazione tra le Parti.

### **Art. 2.14 Recesso in caso di Sinistro**

**A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata a termini di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Cattolica Assicurazioni può recedere dal contratto:**

- **entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo;**
- **dandone avviso all'altra parte nelle forme previste dall'articolo Comunicazione tra le Parti.**

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Cattolica Assicurazioni rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

<sup>1</sup> Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice civile

<sup>2</sup> Artt. 1897, 1898 del Codice civile

<sup>3</sup> Art. 1901 del Codice civile

<sup>4</sup> Artt. 1892 e 1893 codice civile



**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

**Art. 3.1 Denuncia del Sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente/l'Assicurato **deve inviare denuncia scritta** a Cattolica Assicurazioni o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza **entro 3 giorni dalla data** in cui esso è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

**La denuncia deve contenere:**

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

**In ogni caso l'Assicurato deve:**

- far pervenire tempestivamente a Cattolica Assicurazioni notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario,
- in caso di inadempimento si applica la normativa<sup>1</sup>;
- fornire a Cattolica Assicurazioni tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

**Art. 3.2 Obblighi in caso di Sinistro**

In caso di sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

1. **comunicare tempestivamente** richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
2. **mettere a disposizione** di Cattolica Assicurazioni o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno
3. **astenersi** da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Cattolica Assicurazioni o con i legali e tecnici incaricati;
4. **trasmettere tempestivamente** a Cattolica Assicurazioni ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
5. **collaborare** con Cattolica Assicurazioni per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
6. **produrre** la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
7. **comparire** in giudizio a semplice richiesta di Cattolica Assicurazioni, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria di Cattolica Assicurazioni per la difesa.

**Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Cattolica Assicurazioni può non assumerne la difesa.**

L'Assicurato ha altresì facoltà di comunicare a Cattolica Assicurazioni **eventuali circostanze**, suscettibili di generare una richiesta di risarcimento da parte di un terzo, **fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a fatti, date e persone coinvolte**. L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta all'Assicurato in seguito alla comunicazione della circostanza sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

**Art. 3.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali**

Cattolica Assicurazioni assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale designando, dove occorre, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di sinistro di cui all'articolo Obblighi in caso di sinistro. Cattolica Assicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Cattolica Assicurazioni le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro **il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

**Ci sono limiti di copertura**

**Se la somma dovuta al danneggiato supera il limite del massimale sopra indicato, le spese vengono ripartite tra Cattolica Assicurazioni e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

**Che cosa NON è assicurato**

Cattolica Assicurazioni non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.

**Art. 3.4 Termine per il pagamento del Sinistro**

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Cattolica Assicurazioni procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento sarà effettuato **entro trenta (30)** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o dal terzo danneggiato.

Cattolica Assicurazioni procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

---

<sup>1</sup> Art. 1915 codice civile

## NOME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### Art. 3.1 Cosa fare in caso di Sinistro

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente mediante una delle seguenti modalità:

1. **DENUNCIA TELEFONICA** al **numero verde 800 572 572 e il numero +39 02 58240565 per le richieste dall'estero** (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00), in cui un operatore raccoglierà la segnalazione di quanto accaduto, comunicherà le informazioni e/o i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica;
2. **DENUNCIA SCRITTA**: la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it);
3. **CONSULENZA LEGALE TELEFONICA**: al numero verde 800 562 562 e il numero +39 045 83 92 721 per le richieste dall'estero (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00).

**Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.**

**Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla garanzia, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.**

**In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**

**Per ottenere le prestazioni previste dalla garanzia di tutela legale Litigation PR l'Assicurato deve seguire le istruzioni fornite da DAS, e dal fornitore del servizio incaricato a eseguire la prestazione.**

#### Art. 3.2 Modalità di gestione delle prestazioni

Prima dell'eventuale azione in giudizio, **la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS**, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della Controversia, **direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati<sup>1</sup>. A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della Controversia;**
- b) per la risoluzione della Controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di Risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

**DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:**

- a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo;
- b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) **qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

**DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro unico):**

- a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- b) **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo Evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;**
- c) **se l'Evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.**

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo può essere pagato.

### **Art. 3.3 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza**

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;**
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente;**
- f) per la garanzia di tutela legale Litigation PR deve rivolgersi esclusivamente al fornitore del servizio secondo le indicazioni fornite da DAS.**

### **Art. 3.4 Esonero di responsabilità**

Cattolica Assicurazioni e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Cattolica Assicurazioni e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'Assicurato.

### **Art. 3.5 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni**

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le Parti.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.**

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione<sup>2</sup>.

### **Art. 3.6 Quando un Sinistro è considerato in garanzia**

Un Evento è considerato in garanzia se avviene:

- a) dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, a condizione che il premio è stato corrisposto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale, o amministrativo;**
- b) trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, a condizione che il premio è stato corrisposto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova Polizza in continuazione di analogo contratto precedentemente in essere con Cattolica Assicurazioni per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'Evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto. Questa limitazione non vale per le richieste di risarcimento di danni causati dall'Assicurato ai clienti.**

La garanzia si estende agli Eventi avvenuti nel Periodo di validità del contratto **ma che si sono manifestati entro due (2) anni dalla sua cessazione.**

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo<sup>3</sup>.

Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, DAS considera:

- a) la data del primo Evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento, per Danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni amministrative;
- c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

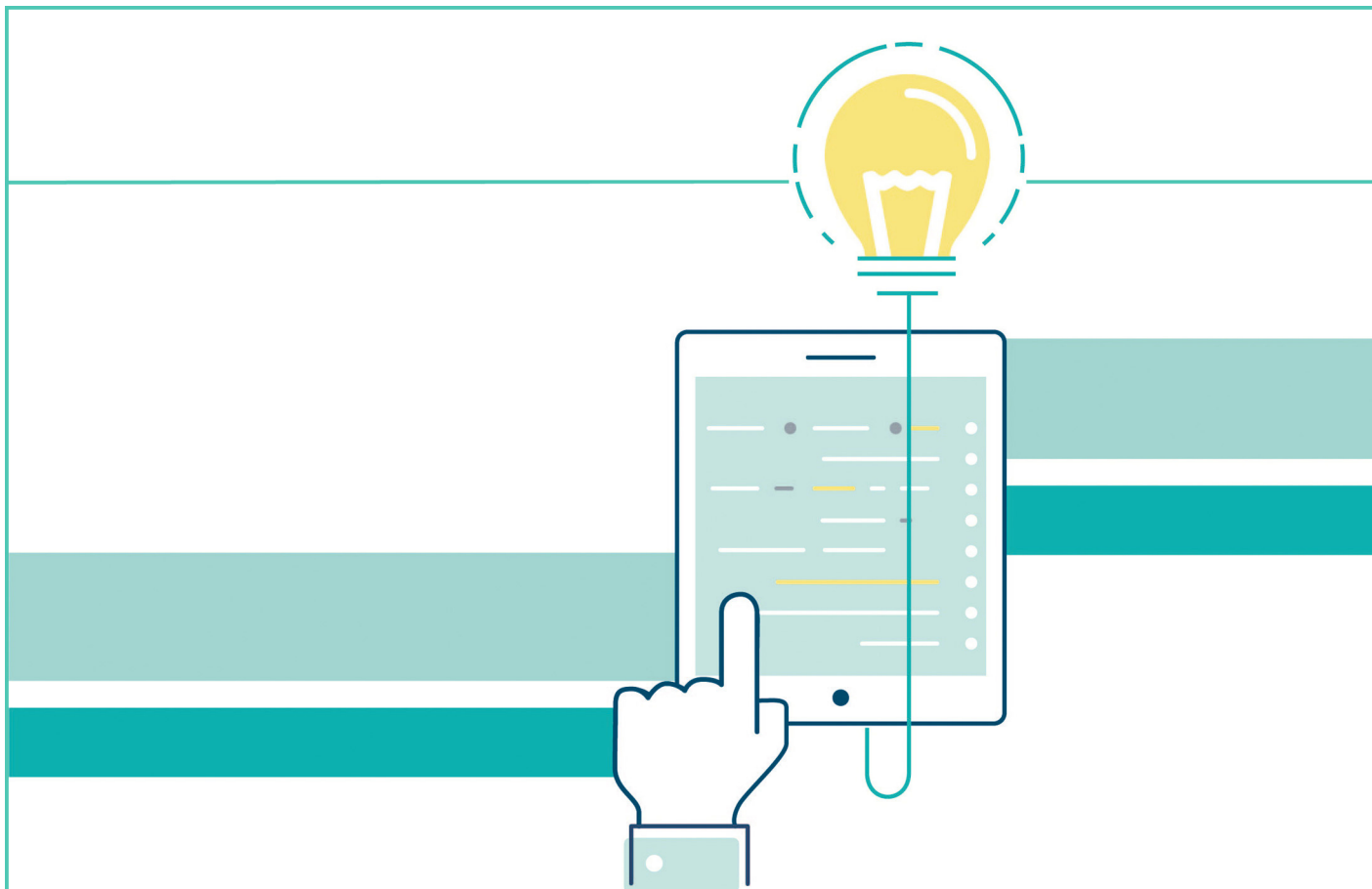
**Se l'Evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.**

<sup>1</sup> Art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05

<sup>2</sup> D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

<sup>3</sup> Artt. 374-376 del codice di procedura penale





|                                                                                                                                      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Struttura</b>                                                                                                                     | 1 |
| <b>DEFINIZIONI COMUNI</b>                                                                                                            | 1 |
| <b>DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE</b>                                                     | 1 |
| <b>DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE</b>                                                                            | 2 |
| <b>NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE</b>                                                        | 4 |
|  <b>Che cosa è assicurato?</b>                    | 4 |
| Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione                                                                                                  | 4 |
| Art. 1.2 Oggetto dell'assicurazione - Precisazioni                                                                                   | 4 |
| Art. 1.3 Studio associato o Società tra professionisti                                                                               | 5 |
| Art. 1.4 Pluralità di assicurati - Massimo risarcimento                                                                              | 5 |
| Art. 1.5 Non cumulabilità della copertura assicurativa                                                                               | 5 |
|  <b>Ci sono limiti di copertura?</b>              | 5 |
| <b>TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO</b>                                                               | 5 |
|  <b>Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali</b> | 6 |
| Art. 1.6 Attività di mediatore                                                                                                       | 6 |
| Art. 1.7 Committenza di lavori di manutenzione                                                                                       | 6 |
| Art. 1.8 Revisore di condominio                                                                                                      | 6 |

|                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1.9 Elaborazione elettronica dati                                                                                  | 6  |
| Art. 1.10 Stime e perizie                                                                                               | 7  |
| Art. 1.11 Arbitrato irrituale e rituale                                                                                 | 7  |
| Art. 1.12 D.P.O (Data Protection Officer)                                                                               | 7  |
|  <b>Ci sono limiti di copertura?</b>   | 7  |
| <b>TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO</b>                                                  | 7  |
|  <b>Che cosa NON è assicurato?</b>     | 31 |
| Art. 1.13 Esclusioni                                                                                                    | 8  |
| Art. 1.14 Franchigia di sezione                                                                                         | 9  |
| Art. 1.15 Soggetti non considerati terzi                                                                                | 9  |
|  <b>Dove vale la copertura?</b>        | 31 |
| Art. 1.16 Estensione territoriale                                                                                       | 9  |
| <b>NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE</b>                                                                  | 11 |
|  <b>Che cosa è assicurato?</b>         | 31 |
| Art. 1.1 Tutela legale                                                                                                  | 11 |
| Art. 1.2 Chi è assicurato                                                                                               | 12 |
| Art. 1.3 Attività e beni assicurati                                                                                     | 12 |
|  <b>Ci sono limiti di copertura?</b> | 13 |
| <b>TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO</b>                                                  | 31 |
|  <b>Che cosa è assicurato?</b>       | 13 |
| Art. 1.4 Retroattività penale                                                                                           | 13 |
| Art. 1.5 Prolungamento postuma                                                                                          | 13 |
| Art. 1.6 Continuità penale                                                                                              | 13 |
| Art. 1.7 Garanzia Contrattuale                                                                                          | 14 |
| Art. 1.8 Vertenza clienti e recupero crediti Italia                                                                     | 14 |
| Art. 1.9 Vertenza clienti e recupero crediti UE                                                                         | 15 |
| Art. 1.10 Vertenza clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia                                                | 16 |
| Art. 1.11 Garanzia Cyber                                                                                                | 16 |
| Art. 1.12 Vertenza di lavoro                                                                                            | 16 |
| Art. 1.13 Fisco e previdenza                                                                                            | 16 |
|  <b>Che cosa NON è assicurato?</b>   | 31 |
| Art. 1.14 Esclusioni                                                                                                    | 17 |
| Art. 1.15 Limitazioni di copertura comuni a tutte le Garanzie                                                           | 18 |
| Art. 1.16 Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Cattolica Assicurazioni                                     | 18 |
|  <b>Dove vale la copertura?</b>      | 31 |
| Art. 1.17 Estensione territoriale                                                                                       | 19 |

|                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE</b>                                                                  | <b>20</b> |
|  <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>   | <b>32</b> |
| Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione                                                                                                    | 20        |
| Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente                                                                                                    | 20        |
| Art. 2.3 Assicurazioni presso diversi assicuratori                                                                                       | 20        |
| Art. 2.4 Comunicazione tra le Parti                                                                                                      | 20        |
| Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente                                                                                             | 20        |
| Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali                                                                       | 20        |
|  <b>Quando e come devo pagare?</b>                      | <b>32</b> |
| Art. 2.7 Adeguamento del premio in caso di aumento del fatturato                                                                         | 20        |
| Art. 2.8 Adeguamento del premio in relazione all'anzianità di iscrizione all'albo                                                        | 21        |
| Art. 2.9 Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione                                                                            | 21        |
| Art. 2.10 Oneri fiscali                                                                                                                  | 22        |
|  <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>  | <b>32</b> |
| Art. 2.11 Validità temporale - Retroattività e Postuma                                                                                   | 22        |
|  <b>Come posso disdire le Garanzie?</b>                 | <b>32</b> |
| Art. 2.12 Diritto di ripensamento                                                                                                        | 23        |
| Art. 2.13 Modifica a scadenza, Proroga e Disdetta                                                                                        | 23        |
| Art. 2.14 Recesso in caso di Sinistro                                                                                                    | 24        |
| <b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RC PROFESSIONALE</b>                                                              | <b>25</b> |
|  <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b> | <b>32</b> |
| Art. 3.1 Denuncia del Sinistro                                                                                                           | 25        |
| Art. 3.2 Obblighi in caso di Sinistro                                                                                                    | 25        |
| Art. 3.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali                                                                                 | 25        |
| Art. 3.4 Termine per il pagamento del Sinistro                                                                                           | 26        |
| <b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE</b>                                                                 | <b>27</b> |
|  <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b> | <b>32</b> |
| Art. 3.1 Cosa fare in caso di Sinistro                                                                                                   | 27        |
| Art. 3.2 Modalità di gestione delle prestazioni                                                                                          | 27        |
| Art. 3.3 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza                                         | 28        |
| Art. 3.4 Esonero di responsabilità                                                                                                       | 28        |
| Art. 3.5 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni                                              | 28        |
| Art. 3.6 Quando un Sinistro è considerato in garanzia                                                                                    | 28        |
| <b>INDICE</b>                                                                                                                            | <b>30</b> |



**Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.**

Lungadige Cangrande 16 - 37126 Verona - Italia - Pec [cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it) - Tel. +39 045 8 391 111- Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - P. IVA del Gruppo IVA Assicurazioni Generali n. 01333550323 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA: Assicurazioni Generali S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.

**[www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)**